- (8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della RPC debba essere chiuso.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di filtri in schiuma ceramica caratterizzati da una porosità media inferiore o pari a 60 ppi (pori per pollice lineare) e da una resistenza agli sbalzi termici in grado di sopportare il cambiamento di temperatura causato dalla colata di metalli fusi, dalla temperatura ambiente a un minimo di 1 300 °C, prodotti con materiale ceramico diverso da quelli:

- di farine silicee fossili o di terre silicee simili o
- contenenti zirconio (diossido di zirconio ZrO<sub>2</sub>) in quantità superiori al 50 % in peso,

originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati con i codici NC ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 ed ex 6909 19 00, è chiuso.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

16CE1701

